



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°. 863 Registro Generale
DEL 10/07/2013

N°. 437 Registro del Settore
DEL 04/07/2013

Oggetto : RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ARCH #SIMONETTA MENNONNA.# .PROCEDIMENTO PENALE 12520/09 R.G.N.R. – P.M .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- L' Arch **Mennonna Simonetta** in qualità di Responsabile di P.O. Settore Urbanistica del Comune di Ugento, a causa dell'espletamento di attività riconducibili alla propria funzione, è stata sottoposta ai procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Lecce contraddistinto dal n.12520/09 R.G.N.R. – P.M.
- l'Arch. **Mennonna Simonetta** risulta a far data dall'1.07.2011 trasferita per mobilità definitiva presso il Comune di Acquarica del Capo, mentre l'attività per la quale è stata sottoposta al procedimento penale di cui in premessa è relativa al servizio prestato in qualità di dipendente del Comune di Ugento

Vista

- la nota acquisita al protocollo generale in data 30.01.2013 al numero 2768, l'Arch. **Mennonna** ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per l'importo di €. 1.976,32 (IVA 20% e CAP 4% comprese), allegando la specifica del proprio legale di fiducia Avv. Stefano De Francesco per la contestuale assistenza
- la copia del decreto di archiviazione emessa dal Gip in data 29.03.2010, relativamente al procedimento penale contrassegnato dal n. 12520/09 RGNR – PM ;

- la nota prot. n. 6454/2013 cui il Responsabile del Settore AA.GG, Dr. Tresca, comunica all'Arch. **Mennonna** che l'ufficio, al fine di istruire il procedimento, necessita della relativa fattura quietanzata emessa dal legale e debitamente quietanzata

Visto l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 – che recepisce il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 - secondo cui l'ente locale *'l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento'*,

Tenuto conto che la Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, chiarendo che va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ha esplicitato i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:

1) la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'ente, per cui l'ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;

2) il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale. Va tuttavia segnalata la sentenza n. 787/2012 della Sezione Puglia secondo cui "va riconosciuta la possibilità all'amministrazione di potere rimborsare le spese legali anche senza il previo assenso della stessa nella scelta del legale di comune gradimento". Ed ancora "Il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, giacché, a parte la considerazione che il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) non può subire limitazione alcuna, il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente" (T.A.R. Venezia n. 1505 del 5 ottobre 1999;)

- 3) l'assenza di un conflitto di interessi. La disposizione è stata interpretata nel senso che a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'impiegato stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure "ex post" (vedi sentenza T.A.R. Abruzzo 7.3.97 n.108);

4) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. La Corte, nella sentenza sez. II giur. appello n. 522 del 22 dicembre 2010, ha anche specificato che l'assoluzione deve avvenire con formula piena, perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato. In tutte le diverse pronunce assolutorie di merito ed anche di rito, il giudice contabile deve procedere "a una valutazione autonoma dei fatti sottoposti a giudizio penale, ben potendo gli stessi fatti concretizzare una condotta in conflitto con gli interessi dell'ente amministrato.....e anche "a fronte di una pronuncia di proscioglimento, è onere dell'Ente Locale verificare l'effettiva portata della stessa dal punto di vista dell'accertamento di innocenza del dipendente coinvolto, e del venir meno del conflitto di interessi, fermo restando l'insuperabilità di tale pronuncia qualora all'esito di tale interpretazione dalla stessa emerga un'affermazione in positivo di innocenza" (ex pluris, parere n. 86/2012 Sezione Lombardia).

Preso atto altresì che

- la disposizione contenuta nell'art. 28 del CCNL 14.09.2000 consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108; TAR Palermo n. 1309/2002 e Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012).
- con specifico riferimento al provvedimento di archiviazione emesso in fase istruttoria:

- anche nella fase istruttoria può intervenire una forma di assoluzione che chiude comunque la fase delle indagini così che in presenza di ciò va assicurato il rimborso (Cons. di stato n. 2242/2000)
- considerato che l'archiviazione può essere disposta 'non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato, ex art. 408 cpp, ma anche nelle diverse ipotesi previste dall'art. 411 cpp' ossia per mancanza di una condizione di procedibilità ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato la Cassazione Sez. Lavoro - con sentenza n.23904 del 19.11.2007 – ha precisato *che 'nel caso di archiviazione è necessario accertare, in relazione al contenuto dell'atto, se il provvedimento del giudice penale ha escluso o meno ogni profilo di responsabilità del dipendente.* la giurisprudenza sovente accosta, ai fini dell'applicazione del
- principio in esame, la sentenza di proscioglimento al decreto di archiviazione (cfr., App. L'Aquila, 25.9.2000; Corte Cost, 21.01.2000. n. 18; Corte Cost fordj, 11 .6.1999, n. 233; Cons. Stato 20.5.1994, n. 498, Cons. Stato, Sez. VI, 14 .4.2000, n. 2242). In tal senso è anche il parere del II Ministero dell'Interno, (18 gennaio 2010) secondo cui... *'omissis fatta salva la verifica definitiva da parte dell'Ente in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra citati, si ritiene che possa darsi luogo al rimborso delle spese legali in favore dei si ritiene che possa darsi luogo al rimborso delle spese legali in favore dei predetti dipendenti, alla luce anche della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14/4/2000, n. 2242, secondo cui la pretesa al rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento dell'incarico va riconosciuta solo quando l'imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria e non anche quando il proscioglimento avvenga con formule meramente processuali, salvo che l'assoluzione non intervenga in fase istruttoria; ciò in quanto l'archiviazione del provvedimento da parte del G.I.P., pur non corrispondendo in senso stretto ad una sentenza di assoluzione con formula piena, definisce la fase delle indagini preliminari che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio;*

RILEVATO che il rimborso delle spese legali in favore dell'Arch. **Mennonna** sia un atto dovuto in quanto:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente;
- il decreto di archiviazione richiesto dal P:M. ed emesso dal GIP stabilisce nella parte motiva *"l'infondatezza della notizia di reato (art. 125 att cpp) non essendovi elementi per sostenere l'accusa in giudizio"*
- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'ente;

COSTATATO pertanto, anche alla luce della giurisprudenza sopra citata, che nel caso di specie la formula di assoluzione, trattandosi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato in sede preliminare è ampiamente liberatoria e possa escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente

RITENUTO pertanto necessario alla luce delle precedenti valutazione e dell'assetto normativo-giurisprudenziale sopra dettagliato che, a seguito del decreto di archiviazione ex artt. 408, 409, 411 cpp, l'Ente garantisca al dipendente il rimborso delle spese legali sostenute per il difensore di fiducia ;

Visto l'articolo 18 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 secondo cui *'La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150'.*

VISTO l'art.107 del decreto legislativo 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di dare atto che
3. il procedimento penale a carico dell'Arch. **Mennonna** si è concluso con decreto di archiviazione emesso, ai sensi degli artt 409/411 cpp, dal GIP per *“l'infondatezza della notizia di reato (art. 125 att cpp) non essendovi elementi per sostenere l'accusa in giudizio”*
 - nel caso di specie la formula di assoluzione, trattandosi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato in sede preliminare è ampiamente liberatoria e possa escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente
 - i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere dell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente;
 - non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'ente;
4. Di procedere, previa acquisizione della fattura quietanzata emessa dal legale e debitamente quietanzata, al rimborso in favore dell'Arch. **Mennonna** nella propria qualità di dipendente del Settore Urbanistica di questo ente nel periodo del procedimento de quo, delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 12520/09 RGNR – PM quantificate in complessive € 1.976,32 (IVA 20% e CAP 4% comprese)
5. Di dare atto che il rimborso di cui al punto 3 è subordinato alla produzione da parte dell'Arch. **Mennonna** della relativa fattura emessa dal legale e debitamente quietanzata .
6. Di impegnare e liquidare allo stesso dipendente la somma di 1.976,32 (IVA 20% e CAP 4% comprese)
7. Di imputare la spesa di €1.976,32 (IVA 20% e CAP 4% comprese) sull'intervento 1010803 cap. 370 art. 5 “Spese legali per incarichi, transazioni ecc” del corrente bilancio 2013, in corso di formazione
8. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento diverrà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. la somma impegnata e liquidata con in presente atto non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (det. N. 4 del 7.7.2011 AVCP)
 - le spese di che trattasi sono necessarie e non frazionabili, per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (art. 163, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000)
 - in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità.
9. Il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e ss.mm.e ii.

Importo impegnato e liquidato: € 1.976,32 ;

Soggetto Beneficiario: Mennonna Simonetta, nata a Nardò il 29.08.1969 e ivi residente in Via Pico di Tullio, 20/A (C.F. MNNSNT69M69F842C)

Causale: Rimborso spese legali per procedimento penale n. 12520/09 RGNR – PM Tribunale di Lecce

Imputazione contabile: intervento 1010803 cap. 370 art. 5 “Spese legali per incarichi, transazioni ecc” del bilancio 2013, in corso di formazione

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato al soggetto beneficiario sul seguente conto corrente:

IBAN:IT58 J032 6816 0000 0040 3300 940

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- 1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.
- 3) “non esistono agli atti di questo ufficio provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del Beneficiario”;
- 4) il presente provvedimento diverrà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134;
- 5) ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. la somma impegnata e liquidata con in presente atto non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (det. N. 4 del 7.7.2011 AVCP)
- 6) le spese di che trattasi sono necessarie e non frazionabili, per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (art. 163, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000)
- 7) in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità.

N° 863 Registro Generale
DEL 10/07/2013

N° 437 Registro del Servizio
DEL 04/07/2013

Oggetto : RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ARCH #SIMONETTA
MENNONNA.#.PROCEDIMENTO PENALE 12520/09 R.G.N.R. – P.M.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Alessandro TRESCA
(FIRMA DIGITALE)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili						
Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
370	5	2013	SPESE LEGALI ...	889		1976,32

Ugento, li 10/07/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, li 01/08/2013

Il Messo Comunale
f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, li 01/08/2013

Il Responsabile del Settore
Dott. Alessandro TRESCA